



TRIBUNALE DI GROSSETO  
SEZIONE CIVILE

All'udienza del 13/09/2017 davanti al giudice dott.ssa Paola Caporali chiamata la causa n. r.g. 1027/2015 E' presente personalmente il sig. Bruno Falzea con l'Avv. Caterina Argese che si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi dei quali chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto. L'Avv. Argese precisa di aver depositato telematicamente dei documenti sopravvenuti o comunque conosciuti dall'odierno convenuto in un momento successivo al deposito delle memorie istruttorie, in ogni caso indispensabili ai fini della decisione della causa, con riferimento ai quali chiede di essere rimessa in termini per la produzione.

Si chiede, inoltre, di revocare il provvedimento di rinvio per precisazione delle conclusioni e di ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1,2 e 3 c.p.c..

L'avv. Argese chiede inoltre di ordinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Ordine degli Avvocati di Milano di comunicare lo stato del procedimento prot. n. 734/2015 ed eventualmente di comunicare l'esistenza di altri procedimenti per fatti analoghi.

Chiede, altresì, di assegnare alle parti un termine per poter dedurre in merito ai fatti esposti ed ai documenti sopravvenuti.

Nella malaugurata ipotesi in cui l'On.le Giudicante non dovesse accogliere le suesposte richieste, si precisano così le proprie conclusioni:

- 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie istruttorie, nonché in tutti i verbali di udienza;
- 2) nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
- 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Avv. Claudio Defilippi e, per l'effetto, condannare l'Avv. Claudio Defilippi al risarcimento a favore del sig. Bruno Falzea di tutti i danni, fisici e materiali, allo stesso derivati dall'inadempimento de quo, così ripartiti:

danni materiali

€ 11.721,94



danni fisici € 5.000,00;

e così complessivamente € 16.721,94, o in quell'altra diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;

4) Condannare l'Avv. Claudio Defilippi al pagamento di spese e competenze di causa;

5) Sentenza clausolata.

Compare l'avv. Sara Pollini in sostituzione degli avv.ti De Filippi e Cianfanelli la quale chiede che il Giudice dichiari inammissibile la produzione documentale effettuata da controparte in quanto tardiva e si oppone alla richiesta di ordine di esibizione all'Ordine degli Avvocati di Milano in quanto inammissibile e tardiva e comunque irrilevante; si oppone altresì alla richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni . L'avv. Pollini precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o modificate

L'Avv. Argese insiste nella richiesta di ammissione dei documenti depositati, atteso che sono sopravvenuti e riguardanti peraltro un procedimento per il quale l'Avv. Defilippi ha chiesto il pagamento delle competenze legali ( procedimento innanzi alla Commissione Tributaria). Insiste in tutte le richieste indicate a verbale.

#### Il Giudice

Preso atto della produzione di nuova documentazione con riferimento alla quale viene oggi richiesta la remissione in termini concede alla parte attrice termine per il relativo esame dell'istanza di remissione in termini e rinvia per la decisione sulla medesima remissione all'udienza del 30.01.2018 ore 9,45 Non ammette fin da ora il nuovo mezzo istruttorio richiesto per la prima volta all'odierna udienza e per il resto conferma la propria ordinanza istruttoria riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'esame dell'odierna istanza di remissione.

Il Giudice  
*dott.ssa Paola Caporali*

